

14304 2010

SENT. N. 14304/10  
RE. 10



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SEZIONE TREDICESIMA

Nelle persone dei Magistrati:

Dott. Carmela Gallina presidente

Dott. Caterina Spinnler giudice

Dott. Pierdomenico Santolini giudice

AVV. REZZONICO  
TRIBUNALE DI MILANO  
IL CANCELLIERE  
22 DIC. 2010  
PROHIB. SAN. L. 418  
C. 1012/2009/2010  
COM. PENSA URGENZA  
APPLICAZ. EMERGENZE PER DIRITTI  
17/132

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile N. 60748/2010 R.G. tra

[REDACTED]

CON L'AVV. MATTEO REZZONICO

ricorrente

Contro

[REDACTED]

CON L'AVV. [REDACTED]

resistente

oggetto "ricorso ex art. 56 comma III L. 392/78"

IN FATTO E IN DIRITTO

[REDACTED] conduceva in locazione per uso abitazione un appartamento in [REDACTED], via [REDACTED]; all'esito del procedimento diretto ad accertare la legittimità del diniego di rinnovo alla prima scadenza il Tribunale di Milano - sezione distaccata di Rho - ha accertato l'intervenuta

ALL

scadenza del contratto fissando quale termine per l'esecuzione (ex art. 56 L. 392/1978) la data del 15.5.10.

Successivamente la conduttrice ha chiesto la fissazione di un nuovo termine di esecuzione ai sensi dell'art. 6 comma IV L. 431/98 adducendo a sostegno della domanda l'età avanzata, le precarie condizioni di salute, le scarse disponibilità economiche e l'assenza di altra soluzione abitativa. Il giudice ha provveduto disponendo la sospensione della procedura esecutiva ai sensi del D.L. nr. 194/09 del 30.12.09 come convertito nella L. nr. 25/10.

La locatrice ha impugnato detto provvedimento contestandone la legittimità sia sotto il profilo della coerenza con quanto richiesto sia della vigenza della disposizione richiamata sia – infine – dell'esistenza dei presupposti.

Il Tribunale, in esito alla discussione orale, ha deciso come da dispositivo riportato in calce, di cui è stata data lettura in udienza.

Il Collegio, preso atto di quanto dichiarato all'udienza dal procuratore della resistente circa l'avvenuto rilascio dell'immobile e l'assenza di interesse a coltivare l'originaria istanza, rileva la necessità di deliberare in ogni caso la fondatezza della domanda tenuto conto della mancata accettazione della controparte; ciò al fine di decidere in ordine alla liquidazione delle spese.

Premesso che la richiesta originaria ben può interpretarsi, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici, quale istanza ex art. 56 comma 3 L. 392/78, è pacifico che la stessa fosse intesa a conseguire il differimento della data di esecuzione e non già la sospensione dello sfratto come ritenuto dal giudicante; non essendo – tuttavia – tale indubbia discrasia imputabile alla conduttrice non può derivarne – come preteso – alcuna invalidità del provvedimento dovendosi valutare in concreto l'astratta sussistenza dei requisiti postulati dal dettato normativo di riferimento. La documentazione allegata fornisce ampio riscontro alle necessità esposte dalle conduttrice ed il possesso dei requisiti prescritti sia per fruire del beneficio della sospensione dello sfratto, ivi inclusa la regolarità del versamento del corrispettivo concordato, sia per conseguire il differimento del termine di esecuzione.

In conclusione, la complessiva valutazione dell'astratta fondatezza della richiesta nonché delle altrettanto rilevanti esigenze rappresentate dalla locatrice rende opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere;
- 2) compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Milano, il <sup>2/12/2010</sup>~~18.09.2008~~

Il presidente est

